

(N. 2197)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1957

Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, lo articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, (convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869) sopprime tutti i diritti e proventi casuali istituiti a carico di cittadini o di enti, erogati, fino all'emanazione del predetto decreto-legge, ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato mentre con l'articolo 4 venne istituito un *assegno sostitutivo* dei diritti soppressi a favore del suddetto personale, già ammesso, *alla data del 31 luglio 1954*, al riparto dei diritti e compensi medesimi.

Tale assegno, non cumulabile con l'indennità di funzione ai sensi dell'articolo 10, terzo e quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130, è oggi incorporato, come voce aggiuntiva, nello stipendio ed altre indennità corrisposte al nominato personale.

Ora, poichè non sembra dubbio che lo spirito informatore della legge istitutiva *dell'assegno sostitutivo* sia stato quello di non tur-

bare la situazione economica del personale che godeva precedentemente di una posizione retributiva speciale, dipendente dal riparto di diritti e proventi casuali, è necessario stabilire, per eliminare qualsiasi perplessità da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione dello Stato, che il trattamento economico previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, spetta comunque a tutto il personale delle Amministrazioni dello Stato che anteriormente alla emanazione del citato decreto-legge era ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi, anche quando il personale stesso venga distaccato, in posizione di comando, o trasferito, presso altre Amministrazioni dello Stato.

È infatti da osservare che il comando od il trasferimento di personale presso Amministrazioni dello Stato sono determinati da necessità della pubblica Amministrazione, per cui non sarebbe equo sottoporre il personale medesimo ad una falceria del trattamento

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

economico del quale precedentemente godeva, ed in misura non *certamente lieve e trascurabile*.

Col disegno di legge che si sottopone ora alla approvazione del Senato, si tende a chiarire, in modo inequivocabile, che le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31

luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono applicabili anche nei confronti del personale comandato o trasferito presso altre Amministrazioni dello Stato, diverse da quelle presso le quali godeva del riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

L'assegno personale mensile previsto dallo articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, compete ai personali delle Amministrazioni dello Stato che del citato trattamento economico fruiscono anche se essi siano comandati o trasferiti presso altre Amministrazioni dello Stato.